

DELIBERAZIONE N. 485 DEL 18 MARZO 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
– Disegno di Legge "Conferimento delle funzioni amministrative". Con allegati.**

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59 con la quale il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi di competenza statale;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 con il quale lo Stato, in attuazione della legge n. 59/97, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ad altri enti locali, ha stabilito che ciascuna Regione determini, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo, contestualmente a conferire tutte le altre agli Enti locali;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96 concernente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative fra Regioni ed Enti locali;

VISTA

la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha operato la revisione del titolo V della Costituzione riscrivendo gli artt.114 e ss. della Costituzione Italiana;

CONSIDERATO

che si è ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione del testo del disegno di legge approvato dalla precedente Giunta, con deliberazione n. 517/2006, al fine di favorire un maggiore decentramento verso gli Enti Locali e di prevedere moduli che garantiscano l'individuazione del livello di governo che assicuri l'esercizio adeguato delle funzioni da conferire;

CONSIDERATO

che l'allegato testo del disegno di legge costituisce l'inizio di un più complesso ed ampio processo di riordino dei compiti e delle funzioni del sistema delle Autonomie nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

DATO ATTO

che nella seduta del 10 marzo u.s. i componenti della Conferenza Regione-Autonomie Locali della Campania hanno manifestato il proprio consenso sui principi ispiratori e sul testo del disegno di legge precitato;

VISTO

il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Presidente;

RITENUTO

di procedere all'approvazione del disegno di legge indicato in oggetto;
Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- approvare il nuovo disegno di legge avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni amministrative" con annesse relazioni illustrativa e finanziaria ;

- trasmettere il disegno di legge in oggetto, con allegate relazioni, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
- trasmettere copia del presente provvedimento all'AGC 01, Settore Legislativo e Settore Stampa, Comunicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

TITOLO II **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

CAPO I **AGRICOLTURA**

CAPO II **FORESTE**

CAPO III **CACCIA**

CAPO IV **PESCA**

CAPO V **INDUSTRIA**

CAPO VI **MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE**

CAPO VII **RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA**

CAPO VIII **FIERE E MERCATI**

CAPO IX **ARTIGIANATO**

CAPO X **COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO**

**CAPO XI
TURISMO**

TITOLO III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, INQUINAMENTI

**CAPO I
PROTEZIONE DELLA NATURA**

**CAPO II
INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

**CAPO III
INQUINAMENTO ACUSTICO**

**CAPO IV
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

**CAPO V
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

**CAPO VI
PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA**

**TITOLO IV
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI**

**CAPO II
ISTRUZIONE**

**CAPO III
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

CAPO IV
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

TITOLO V
TRASPORTI E VIABILITÀ

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali, in attuazione dell'articolo 118, commi 1 e 2, della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Il conferimento riguarda le sole funzioni amministrative previste nella disciplina successiva alla delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, salva diversa disposizione espressa.

3. Il conferimento comprende l'adozione degli atti strumentali all'esercizio delle funzioni, inclusi quelli di organizzazione.

Articolo 2

Riparto ed esercizio delle funzioni

1. Nelle materie di cui ai successivi titoli, sono conferite in via generale ai Comuni tutte le funzioni amministrative che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano espressamente conservate alla Regione ovvero conferite alle Province.

2. La Regione, con delibera di Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, potrà provvedere alla ricognizione di ulteriori eventuali funzioni spettanti ai Comuni ai sensi del precedente comma, in aggiunta a quelle individuate nell'allegato alla presente legge.

3. Nelle stesse materie, specifiche funzioni, espressamente individuate nei successivi titoli, sono conferite ai Comuni solo a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato, anche in forma associata, secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.

4. L'effettivo esercizio delle funzioni conferite è subordinato al trasferimento agli Enti Locali delle risorse economiche e del personale.

Articolo 3

Esercizio adeguato delle funzioni

1. La Giunta regionale, previa intesa con gli Enti locali in sede di Consiglio delle autonomie locali, definisce con propria deliberazione le condizioni per l'esercizio adeguato delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, sulla base, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche geografiche ed ambientali, nonché storico- culturali, del territorio;
- b) struttura e dimensione demografica;
- c) dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) altri elementi già individuati nella disciplina regionale vigente, anche di settore;
- e) contiguità territoriale, nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata.

2. La deliberazione di Giunta di cui al comma 1 deve essere adottata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni, entro 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 1, trasmettono alla Giunta regionale la propria deliberazione con la quale dimostrano la sussistenza delle condizioni per l'esercizio adeguato delle funzioni.

4. Nel caso in cui i Comuni non soddisfino singolarmente le condizioni stabilite, possono ricorrere alle forme associative o di collaborazione di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tale ipotesi i Comuni trasmettono alla Giunta regionale le delibere di ciascuno unitamente all'accordo a tal fine stipulato. I Comuni costituenti una Comunità montana possono indicare nella Comunità montana stessa la forma associativa idonea.

5. Le funzioni saranno conferite trascorsi 120 giorni dalla ricezione delle delibere di cui ai commi 3 e 4, salvo che la Giunta non riscontri, in tale periodo, l'assenza delle condizioni.

6. Qualora i Comuni non trasmettano le delibere di cui ai commi 3 e 4 nel termine previsto ovvero si riscontri l'assenza delle condizioni, la Giunta regionale individua il livello istituzionale che garantisce l'esercizio adeguato delle funzioni, anche con una proposta delle forme associative o di collaborazione di cui al comma 4.

7. La Giunta regionale, in presenza di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali e/o con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, può adeguare i criteri adottati con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Incentivi per la fusione tra Comuni e per la costituzione di Unioni

1. La Regione favorisce le fusioni e la costituzione di Unioni tra Comuni di cui agli articoli 15 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio delle funzioni conferite, mediante la concessione di appositi incentivi.

2. È istituito, ai fini di cui al precedente comma, uno specifico fondo di incentivazione.

3. Le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti locali in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5.

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative

1. Ciascun ente esercita le funzioni amministrative con il metodo della programmazione generale e della pianificazione settoriale, lì dove necessarie, nel rispetto dei piani e programmi del livello di governo più ampio.

2. Gli Enti Locali partecipano alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione di livello regionale attraverso il Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123 della Costituzione con le modalità fissate dallo Statuto regionale e dalla Legge regionale della Campania.

3. Le Province, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare, individuano adeguate forme di partecipazione degli altri enti alla propria attività di pianificazione e programmazione.

4. La Regione garantisce il supporto tecnico e l'assistenza giuridico-amministrativa agli Enti locali per la gestione delle funzioni amministrative conferite, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia.

Articolo 6 ***Poteri sostitutivi***

1. La Regione esercita le funzioni amministrative in sostituzione degli enti locali, in caso di mancata adozione di atti obbligatori, ivi compresi quelli di pianificazione e programmazione.
2. In tale ipotesi, accertato l'inadempimento, la Giunta regionale, sentito l'Ente Locale interessato, fissa il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale provvedere.
3. Ove l'inadempimento persista, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Enti Locali, provvede alla nomina di un Commissario ad Acta.
4. Nei casi eccezionali di assoluta e comprovata urgenza, la Giunta provvede direttamente o a mezzo Commissario ad Acta, senza previa diffida, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali.
5. L'onere finanziario connesso all'esercizio dei poteri sostitutivi è a carico dell'Ente inadempiente.

Articolo 7 ***Trasferimento del personale***

1. Il conferimento agli Enti locali di funzioni amministrative comporta il trasferimento del personale regionale addetto.
2. Il trasferimento del personale è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, previa deliberazione della Giunta regionale, che determina i relativi contingenti. La suddetta deliberazione è adottata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, per i conferimenti effettuati ai sensi del precedente articolo 3, dal momento dell'effettivo conferimento delle funzioni, come determinato dal comma 5 del medesimo articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale dispone il trasferimento d'ufficio del personale regionale che, alla data del 31 dicembre 2008, risulti già in posizione di comando o assegnato ad altro titolo agli Enti locali destinatari delle funzioni, in particolare ai sensi delle leggi regionali 1 settembre 1981, n. 65, e 28 dicembre 1985, n. 57.
4. Ai fini della individuazione del personale in servizio presso gli uffici regionali, il trasferimento riguarda prioritariamente il personale regionale preposto, alla data del 31 dicembre 2008, allo svolgimento delle funzioni conferite. A tale scopo, la Giunta regionale acquisisce la disponibilità al trasferimento di detto personale, entro 30 giorni dalla adozione della deliberazione di cui al comma 2.
5. In caso d'insufficiente disponibilità al trasferimento del personale di cui al comma 4, la Giunta regionale attiva, con avviso pubblico da emanarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 4, procedure di trasferimento, parimenti volontario, relative a tutto il personale regionale, che devono concludersi entro 60 giorni dalla adozione dell'avviso. Qualora, all'esito di tali procedure, non sia stato raggiunto il contingente di personale di cui al comma 2, la Giunta regionale procede d'ufficio alla scelta del rimanente personale da trasferire, nell'ambito di quello preposto allo svolgimento delle funzioni conferite e che non abbia già dato la relativa disponibilità, con deliberazione da adottarsi entro i successivi 30 giorni.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale individua il personale da trasferire, previa fissazione dei criteri di trasferimento, tenendo conto dell'anzianità di servizio, nonché dell'attinenza dei servizi prestati e dei titoli di studio e professionali alle funzioni conferite.

7. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Giunta regionale riduce in maniera corrispondente la propria dotazione organica. Gli Enti locali, destinatari del personale, adeguano correlativamente le loro dotazioni organiche.

8. Al trasferimento del personale si applicano l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

9. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata. L'eventuale differenza rispetto al trattamento economico spettante al corrispondente personale degli Enti locali rimane a carico della Regione, quale assegno *ad personam* riassorbibile, nella misura e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali. Gli oneri finanziari relativi al trattamento economico del personale trasferito sono compresi negli stanziamenti di cui all'articolo 9.

10. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, possono essere definiti percorsi di formazione ed aggiornamento dei dipendenti trasferiti.

11. La Giunta regionale, anche alla luce delle risultanze e delle verifiche dei contingenti di personale da trasferire, può avviare un procedimento di collocamento a riposo agevolato.

Articolo 8 ***Trasferimento di beni***

1. Il trasferimento agli Enti locali di beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base di apposito inventario approvato dalla Giunta regionale.

2. Agli enti locali destinatari delle funzioni può essere concesso il diritto reale di uso dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, previa specifica delibera di Giunta regionale che definisca anche le condizioni economiche minime e la durata massima del rapporto.

3. Dal momento del trasferimento dei beni regionali gli enti locali succedono nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

Articolo 9 ***Trasferimento delle risorse finanziarie***

1. Nelle more dell'attuazione della disciplina di cui all'articolo 119 della Costituzione, è istituita nel bilancio regionale un'apposita Unità Previsionale di Base denominata "Oneri per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali".

2. L'Unità Previsionale di Base è alimentata dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni e dalla somma definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie, in maniera da assicurare adeguata copertura alle spese degli enti locali per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi compresa quella relativa al personale.

Articolo 10
Modalità dei trasferimenti

1. Per i trasferimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie
2. Qualora il parere non sia reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.

Articolo 11
Trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie da parte delle Province

1. Le Province disciplinano, sulla base dei principi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge, il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie ai Comuni, relativamente alle funzioni precedentemente esercitate dalle Province stesse e conferite ai Comuni ai sensi della presente legge

TITOLO II ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I AGRICOLTURA

Articolo 12 *Oggetto*

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di agricoltura, così come definita dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Articolo 13 *Funzioni della Regione*

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la valorizzazione delle produzioni agro - alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonché gli interventi per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali che interessano l'intero territorio regionale;
 - b) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
 - c) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, nonché, d'intesa con le Province, le attività di assistenza tecnica nell'ambito regionale e interprovinciale;
 - d) la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative;
 - e) la definizione e la ripartizione territoriale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni;
 - f) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
 - g) la delimitazione delle aree danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti;
 - h) la ripartizione delle risorse finanziarie fra gli Enti Locali;
 - i) le reti infrastrutturali di irrigazione di interesse regionale;
 - j) le attività relative alle risorse ittiche marine di interesse regionale;
 - k) la disciplina generale delle attività venatorie.
2. Alla Regione spetta altresì:
 - a) riconoscere le organizzazioni di produttori e concedere loro aiuti di avviamento o di ampliamento dell'attività, oltre che attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 3, decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
 - b) comunicare il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

- c) definire, di intesa con la Agenzia delle entrate, le modalità di comunicazione delle informazioni circa il possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 70;
 - e) adottare i piani regionali di coesistenza e nell'ambito degli stessi individuare una o più aree omogenee, ai sensi del decreto-Legge 22 novembre 2004 n. 279, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2005, n. 5;
 - f) individuare le provvidenze da concedere e presentare la relativa richiesta di spesa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito degli eventi di cui alla lettera h del comma 1;
 - g) nell'ambito dei programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, istituire le Commissioni consultive locali e promuovere strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno di tali settori, ai sensi del decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
 - h) individuare i distretti rurali e agroalimentari, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - i) incaricare i Centri di assistenza agricola di ulteriori servizi e attività, rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
 - j) istituire appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
3. Nell'ambito della generale competenza di programmazione, compete alla Regione, a titolo esemplificativo, predisporre i programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Articolo 14

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
 - b) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;
 - c) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
 - d) la vigilanza e tutela di Enti, Aziende, Consorzi ed organismi provinciali;
 - e) la verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei Centri di assistenza agricola, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

Articolo 15

Funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
 - c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale seminale ed embrionale di origine animale.

Articolo 16

Precedenti conferimenti

1. Resta fermo l'assetto delle competenze determinato da:
 - a) L. R. 28 marzo 2002 n. 4, recante «Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate»;
 - b) L. R. 25 luglio 2002, n. 13, recante «Intervento Regionale per lo sviluppo di confidi nel settore agricolo»;
 - c) L.R. 25 febbraio 2003, n. 4, recante «Nuove norme in materia di bonifica integrale»;
 - d) L.R. 6 maggio 2003, n. 9, recante «Sostegno del comparto zootecnico regionale»;
 - e) L.R. 15 febbraio 2005, n. 6, recante «Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate»;
 - f) Regolamento 24 febbraio 2005, n. 1, recante «Regolamento di attuazione della legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fito-sanitarie conclamate”»;
 - g) legge regionale 6 novembre 2008, n. 15, recante “Disciplina dell'attività di agriturismo”;

CAPO II FORESTE

Articolo 17

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di foreste, così come definita dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Articolo 18

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la predisposizione del piano regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
 - b) la vigilanza sul catasto degli incendi boschivi;
 - c) il riconoscimento del contributo ai comuni ad alto rischio per incendi boschivi;
 - d) il rilascio delle licenze per la commercializzazione e produzione di piante forestali;
 - e) la disciplina concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi freschi e conservati e relative linee guida;
 - f) la disciplina concernente la raccolta e la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e la tutela degli ecosistemi tartufigeni;
 - g) l'istituzione di parchi e riserve naturali in Campania;
 - h) la creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana;
 - i) la valorizzazione ed l'ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegato di proprietà della Regione;
 - j) il piano forestale regionale;
 - k) i comitati tecnici regionali.

Articolo 19

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la gestione del demanio forestale regionale, nel territorio di competenza;
 - b) gli interventi di emergenza.

Articolo 20

Funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) il rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione di boschi degradati o distrutti da incendi;
 - b) la produzione vivaistica;
 - c) lo sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
 - d) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento dei patrimoni boscati di enti e privati;
 - e) la sistemazione idraulico-forestale delle pendici e il consolidamento delle dune litoranee;
 - f) la realizzazione degli interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
 - g) la realizzazione di altre opere di bonifica montana a carattere infrastrutturale, quali la diffusione dell'irrigazione e della raccolta di acque per uso plurimo;
 - h) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;
 - i) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;

- j) il piano di assestamento dei boschi dei comuni;
- k) gli incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura;
- l) la manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno;
- m) il taglio dei boschi;
- n) le opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo;
- o) la trasformazione e il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

CAPO III CACCIA

Articolo 21 *Oggetto*

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di caccia, così come definita dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 15 febbraio 1992 n. 157.

Articolo 22 *Funzioni della Regione*

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'emanazione delle norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, all'allevamento, alla vendita e alla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e al loro uso in funzione di richiami, alla costituzione e alla gestione di richiami vivi, all'autorizzazione di appostamenti fissi, all'attività di tassidermia ed imbalsamazione, alla detenzione o al possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, alla detenzione, all'uso e all'addestramento dei falchi;
 - b) l'elaborazione del calendario venatorio regionale;
 - c) l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE;
 - d) la fissazione della tassa di concessione regionale per i cacciatori e per le aziende faunistiche.

Articolo 23 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché la trasmissione della relazione sulle misure adottate e sui loro effetti rilevabili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - b) l'autorizzazione per la cattura temporanea e l' inanellamento;
 - c) la fissazione di misure in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
 - d) l'autorizzazione per centri di recupero per la fauna selvatica;
 - e) l'autorizzazione per l'allevamento, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento;
 - f) l'adozione del piano faunistico;
 - g) l'individuazione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura;
 - h) l'approvazione dei piani di abbattimento;
 - i) la determinazione delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria;
 - j) le attività di promozione faunistica;
 - k) il controllo della fauna selvatica;
 - l) i compiti di vigilanza in strutture faunistiche o in ambiti territoriali definiti;
 - m) la vigilanza venatoria e i relativi rapporti;
 - n) la formazione delle commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio;
 - o) le autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia, compreso il rilascio dei relativi attestati.

Articolo 24

Funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:

- a) l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.

CAPO IV PESCA

Articolo 25 *Oggetto*

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di agricoltura, così come definita dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 26 *Funzioni della Regione*

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
- a) l'emanazione delle norme relative alla pesca;
 - b) il riconoscimento del contributo alle amministrazioni provinciali per compiti istituzionali e la ripartizione dei proventi delle licenze di pesca tra amministrazioni provinciali, federazione italiana pesca sportiva ed agenti addetti al servizio di vigilanza;

Articolo 27 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
- a) l'attuazione delle funzioni in materia di pesca, acquacoltura e credito peschereccio di cui al VI piano nazionale 2000/2002;
 - b) l'istituzione e la gestione di centri ittiogenici;
 - c) le autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di pesca, compreso il rilascio dei relativi attestati.

Articolo 28 *Funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 3*

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
- a) gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico.

CAPO V INDUSTRIA

Articolo 29

Oggetto

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati di beni e di merci anche immateriali, nonché all'erogazione e lo scambio di servizi finalizzati a tali attività, esercitata da imprese, in qualsiasi forma costituite, con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai sensi del presente Capo, si definiscono:

- a) sistemi produttivi locali: i contesti produttivi omogenei di imprese ad elevata concentrazione, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, caratterizzati da una peculiare organizzazione interna;
- b) distretti industriali: i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Articolo 30

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:

- a) la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e l'erogazione alle industrie di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere comunque denominati;
- b) la realizzazione dei programmi di intervento dell'Unione Europea non riservati allo Stato;
- c) la determinazione delle modalità per l'istituzione e l'individuazione dei distretti industriali;
- d) l'elaborazione e l'attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico locale, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio;
- e) la determinazione della modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali;
- f) gli adempimenti tecnici, amministrativi ed il controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- g) la determinazione, con apposita legge regionale, dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati;
- h) la proposta all'Amministrazione statale dei criteri per l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- i) il sostegno all'imprenditoria giovanile ed a quella femminile, con i limiti previsti dalla legislazione vigente;
- j) il riconoscimento e la valorizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, quali enti destinati allo sviluppo locale;

- k) l'attribuzione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del compito di tenuta degli albi ed elenchi professionali in materia di sviluppo economico;
- l) il controllo sugli enti camerali, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare nei casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- m) la gestione del fondo unico regionale per le attività produttive, nel quale confluiscono le risorse statali, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e tutte le altre risorse, comunque denominate, a sostegno delle attività produttive. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con delibera di Giunta Regionale, sulla base di un programma di utilizzo delle risorse assegnate, sentita la Commissione consiliare competente;
- n) il programma per lo sviluppo industriale finalizzato ad incrementare l'occupazione.

Articolo 31 ***Funzioni delle Province***

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la concessione e l'erogazione alle industrie di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari
 - b) il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese;
 - c) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, come stabilito dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) la individuazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati, ferma restando la competenza dei comuni per l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
 - e) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, di concerto con i comuni in cui sono localizzate le imprese;
 - f) la cooperazione con i Comuni, per l'istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - g) il monitoraggio delle attività produttive;
 - h) la promozione ed il coordinamento dei sistemi di ammodernamento dei sistemi produttivi locali

Articolo 32 ***Funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 3***

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 33
Precedenti conferimenti

1. Resta fermo l'assetto delle competenze determinato da:

- a) L.R. 8 agosto 1993 n. 35, recante «Assistenza finanziaria della Regione Campania ai Consorzi ed alle Società consortili operanti nel settore industriale»;
- b) L.R. 13 agosto 1998 n. 16, recante «Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo industriale», come modificato dalla L.R. n. 1 del 6 dicembre 2000, recante «Disposizioni di finanza regionale»;
- c) L. . 11 agosto 2001 n. 10, recante «Disposizioni di finanza regionale anno 2001»;
- d) Regolamento n. 4060 del 11 settembre 2002, recante «Concessione delle agevolazioni nello specifico settore della ricerca a favore delle PMI, ai sensi della legge 598/94»;
- e) Regolamento n. 2 del 23 dicembre 2004, recante «Applicazione dell'art. 23 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - Fondo di rotazione per l'acquisizione, infrastrutturazione e cessione di aree attrezzate per le attività produttive»;

CAPO VI

MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE

Articolo 34

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni amministrative in materia di:
 - a) miniere e risorse geotermiche, concernenti, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attività di ricerca e di coltivazione sulla terraferma dei minerali solidi, delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica;
 - b) cave e torbiere, concernenti le attività attinenti alle cave di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dell'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle spiagge e nei fondali lacuali.

Articolo 35

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le funzioni concernenti:
 - a) l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato delle aree che risultino indiziate per le sostanze minerali;
 - b) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i Comuni interessati, dei progetti di ricerca e coltivazione.
 - c) la determinazione dei canoni e delle tariffe dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, nonché per le autorizzazioni, le verifiche ed i collaudi;
 - d) il coordinamento di specifici interventi previsti da programmi dell'Unione Europea;
 - e) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia amministrativa relativa alle miniere, alle risorse geotermiche sulla terraferma, alle cave ed alle torbiere.
 - f) la programmazione ed il controllo delle attività di ricerca e di coltivazione, nonché delle agevolazioni, contributi, sovvenzioni incentivi ed ausili finanziari comunque denominati, destinati a favore dei titolari di permessi di ricerca e di concessioni o autorizzazioni di coltivazione ovvero per favorire i processi di riconversione delle attività minerarie e di cava.

Articolo 36

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le funzioni concernenti:
 - a) la polizia amministrativa relativa alle miniere, alle risorse geotermiche sulla terraferma, alle cave ed alle torbiere, ivi comprese, tra le altre, le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302; al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; alla legge 27 marzo 1992, n. 257; al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi ed ausili finanziari comunque denominati, previsti dalla legge a favore dei titolari di permessi di ricerca e di concessioni o autorizzazioni di coltivazione, nonché per i processi di riconversione delle attività minerarie e di cava;

Articolo 37

Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le funzioni concernenti:
 - a) i permessi di ricerca, le concessioni e le autorizzazioni di coltivazione;
 - b) la gestione di specifici interventi previsti da programmi dell'Unione Europea.

Articolo 38

Introiti delle tariffe e dei canoni

1. Fermo restano quanto disposto dall'articolo 9 della presente legge, i canoni e le tariffe dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, nonché per le autorizzazioni, le verifiche ed i collaudi sono introitati dal Comune e devoluti nella misura del dieci per cento alla Regione e nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente.

CAPO VII

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Articolo 39

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle le funzioni concernenti le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Articolo 40

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché dalle leggi regionali 8 marzo 1985, n. 19, e 25 luglio 2002, n. 12, per il risparmio energetico e la realizzazione di sistemi utilizzando le fonti rinnovabili di energia;
 - b) la concessione di contributi previsti dall'art 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
 - c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico;
 - d) la redazione del piano energetico regionale, contenente linee di coordinamento ed indirizzo per la realizzazione degli obiettivi in materia di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia;
 - e) la formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici;
 - f) il controllo sul funzionamento e sulla regolarità dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria degli impianti di produzione di energia termoelettrica;
 - g) la definizione del programma triennale di interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate;
 - h) quelle concernenti l'istituzione e funzionamento dello Sportello regionale per l'energia;
 - i) il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - j) la promozione del miglioramento della rete distributiva dei carburanti anche per la diffusione di carburanti ecocompatibili.

Articolo 41

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici;
 - b) il rilascio di provvedimenti in materia di esercizio ed installazione di impianti di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - c) il rilascio di provvedimenti per l'installazione e l'esercizio di impianti di gas combustibili;
 - d) il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e le relative attività di controllo.

Articolo 42

Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato;
 - b) quelle in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale;
 - c) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Articolo 43

Precedenti conferimenti

1. Resta fermo l'assetto delle competenze stabilito dalla legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".

CAPO VIII FIERE E MERCATI

Articolo 44

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di “fiere e mercati”, così come definita dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativa ad ogni attività pubblica o privata attinente a strutture, servizi ed interventi concernenti l’istituzione, l’ordinamento e lo svolgimento dei mercati all’ingrosso, nonché di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l’arte e la tecnica, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese commerciali ed agricole.

Articolo 45

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale sentiti i comuni interessati e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio;
 - b) autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentito il comune interessato;
 - c) pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche regionali;
 - d) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
 - e) pubblicità dei dati e delle informazioni sulle manifestazioni di rilevanza regionale e locale di concerto con i comuni interessati;
 - f) coordinamento, d’intesa con le altre regioni, e sentiti i Comuni interessati, sui tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale.

Articolo 46

Funzioni dei Comuni ai sensi dell’art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l’esercizio adeguato ai sensi dell’art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore;
 - b) istituzione e gestione di sportelli unici per le manifestazioni fieristiche ed i mercati.

CAPO IX **Artigianato**

Articolo 47 ***Oggetto***

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di «artigianato», così come definita dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 48 ***Funzioni della Regione***

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali di interesse regionale, anche mediante la predisposizione di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato;
 - b) l'approvazione dei programmi regionali oggetto di cofinanziamenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - c) quelle relative alla tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane e la regolamentazione, con apposite convenzioni, dei rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;
 - d) quelle rivolte a garantire il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato istituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché la documentazione, l'indagine e la rilevazione statistica delle attività artigianali a livello regionale, effettuate dalla medesima Commissione regionale per l'artigianato;
 - e) la valorizzazione delle produzioni delle imprese artigiane, come individuate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a eccezione di quelle operanti nel settore delle produzioni ceramiche di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, e la promozione economica in Italia e all'estero dei prodotti campani dell'artigianato, anche mediante l'organizzazione e il finanziamento di mostre e fiere;
 - f) l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la riscossione coattiva delle somme ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, così come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13;
 - g) l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni previste dalla legge in favore delle imprese artigiane, in particolare quelli per l'ammodernamento, la realizzazione o l'ampliamento del laboratorio artigiano e quelli di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28;
 - h) l'incentivazione delle imprese artigiane ex art. 15 co. 1 dlgs 112/1998 e art. 2, co.1 lett. a dlgs n. 96/1999.

Articolo 49
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) quelle relative alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato in ordine alla tenuta degli stessi;
 - b) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese artigiane, attraverso le Camere di commercio;
 - c) la determinazione delle modalità attuative della programmazione negoziata nella materia dell'artigianato.

Articolo 50
Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le funzioni concernenti la promozione della cooperazione tra le imprese artigiane attraverso la costituzione di associazioni consortili dell'artigianato e di consorzi di secondo grado tra le cooperative artigiane.

CAPO X

COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO

Articolo 51

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di “Cooperazione di produzione e lavoro” così come definita dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativa ad ogni attività pubblica o privata attinente all’attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, merci e beni, anche immateriali, realizzati attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, con esclusione della cooperazione sociale di cui all’articolo 132, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese cooperative.

Articolo 52

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) promozione, sviluppo e qualificazione della cooperazione, avvalendosi delle attività della Consulta regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania di cui alla Legge Regionale 7 luglio 1977, n. 32, come modificata dalla Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5;
 - b) attività integrativa in tema di promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali, singole o associate, avvalendosi dell’Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed economiche nelle regioni meridionali;
 - c) promozione dello sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la programmazione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private, la regolamentazione delle specifiche finalità, delle modalità e dei criteri di attuazione degli strumenti di intervento e dei regimi di aiuto, nonché dei massimali di intensità degli aiuti, delle limitazioni e dei vincoli per i soggetti beneficiari;
 - d) tutte le attività relative alla concessione degli aiuti agli investimenti iniziali di nuove cooperative di produzione e lavoro o di loro consorzi, previsti dalla Comunità Europea, compresa l’individuazione dei soggetti beneficiari, dei requisiti di ammissibilità agli aiuti, delle procedure di ammissione e selezione dei progetti, dei tempi di realizzazione delle iniziative, delle tipologie di attività escluse dagli aiuti, della misura delle agevolazioni e delle spese sostenibili, della misura e delle modalità di rimborso delle spese di gestione, nonché delle ispezioni, dei controlli delle verifiche e del monitoraggio sulle procedure;
 - e) concessione di contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (denominati confidi) costituiti ai sensi della Legge 05.10.1991, n. 317, al fine di promuovere la costituzione e l’integrazione dei fondi speciali antiusura;

- f) agevolazioni per gli investimenti diretti alla realizzazione di iniziative relative a programmi di innovazione e per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
- g) realizzazione del regime regionale di aiuti per la cooperazione di produzione e lavoro e sociale, istituito ai sensi della Legge Regionale 11.08.2001, n. 10, e del relativo programma regionale di sviluppo nonché la registrazione e conservazione di tutte le informazioni riguardanti la sua applicazione.

Articolo 53 ***Funzioni delle Province***

1. Alla Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) sostegno al risanamento ed alla tutela ambientale, nonché la sicurezza anche dei luoghi di lavoro, nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa;
 - b) erogazione di contributi per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni relative all'assistenza post-penitenziaria attraverso la costituzione di cooperative tra cittadini residenti che sono stati dimessi dagli istituti di reclusione;
 - c) individuazione dei criteri per l'organizzazione, da parte delle cooperative e consorzi di imprese, delle manifestazioni fieristiche con qualifica "comprensoriale" e "provinciale";
 - d) erogazione di contributi a favore delle cooperative di pescatori e mitilicoltori per la costruzione di impianti per la coltivazione dei frutti di mare nel litorale della Regione Campania, dei piccoli e medi operatori commerciali e di servizi e delle cooperative di consumo per favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico, delle cooperative teatrali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 26, al fine di finanziare specifiche iniziative nei campi teatrale e musicale per garantire l'attuazione del pluralismo culturale, delle cooperative edilizie costituite da appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7, come modificata dalla Legge Regionale 4 novembre 1991, n. 16.

Articolo 54 ***Funzioni dei Comuni ai sensi dell'art. 3***

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) istituzione e gestione di sportelli unici per la cooperazione di produzione e lavoro;
 - b) servizio di assistenza tecnica in relazione alla concessione di aiuti per la cooperazione di produzione e lavoro e sociale ed alla attuazione del programma regionale di sviluppo.

Articolo 55
Conferimenti precedenti

Resta fermo l'assetto delle competenze determinato da:

- a) L.R. 12 settembre 1980, n. 61 recante “*Assistenza post-penitenziaria*”;
- b) L.R. 11 agosto 2001, n. 10 recante “*Disposizioni di finanza regionale per l'anno 2001*”;
- c) L.R. 9 dicembre 2004, n. 11 recante “*Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*”;
- d) L.R. 19 gennaio 2009, n.1 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria anno 2009*”

CAPO XI TURISMO

Articolo 56

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di «turismo ed industria alberghiera», così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e concernente ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Articolo 57

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale, approvazione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
 - b) programmazione e politiche finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
 - c) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;
 - d) valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo sostenibile delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;
 - e) specificazione dei criteri per la definizione, da parte degli enti locali competenti ai sensi dei successivi articoli, dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi, mediante individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica e ai prodotti tipici da incentivare;
 - f) determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici offerti;
 - g) attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi finanziati dall'Unione europea;
 - h) incentivazione, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, della riqualificazione dei beni, impianti e servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e privati, promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e valorizzazione delle forme associative fra privati;
 - i) vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle province ed ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;
 - j) promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici;
 - k) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni, nonché per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
 - l) definizione e individuazione delle caratteristiche delle strutture ricettive, ai fini della classificazione;
 - m) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

- n) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- o) sistemazione ed elaborazione dei raccolti dati statistici riguardanti il turismo raccolti dai Comuni.

Articolo 58 ***Funzioni delle Province***

- 1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) sostenere e coordinare i comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni;
 - b) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio provinciale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
 - c) tenuta degli elenchi e gli albi dei soggetti esercenti attività turistiche;
 - d) collaborare alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale.

Articolo 59 ***Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 3***

- 1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) attuazione delle politiche regionali finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
 - b) definizione dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi.

Articolo 60 ***Precedenti conferimenti***

Resta fermo l'assetto delle competenze determinato da:

- a. L.R. n. 15 del 6 novembre 2008 recante "*Disciplina per l'attività di agriturismo*";
- b. L.R. 10 maggio 2001, n. 5 recante "*Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast*";
- c. L.R. 15 febbraio 2005, n. 7 recante "*Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco*";
- d. L.R. 24 novembre 2001, n. 17 recante "*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*";
- e. L.R. 28 novembre 2000, n. 16 recante "*Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche*";
- f. Art. 12 recante "*Turismo rurale in ambiente montano*" della L.R. 4 novembre 1998, n. 17.

TITOLO III
CAPO I
PROTEZIONE DELLA NATURA

Articolo 61

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni concernenti le attività protezione della natura e dell'ambiente.

Articolo 62

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la determinazione, priorità dell'azione ambientale e coordinamento degli interventi;
 - b) le procedure V.I.A. per i progetti allegato III d.Lgs. 4/08;
 - c) le procedure di Verifica e V.I.A., di cui all'allegato IV d.Lgs. 4/08, qualora i progetti investano territori di più province;
 - d) l'approvazione degli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedure di Verifica, V.I.A. e valutazione d'Incidenza;
 - e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che comportano il rischio per l'ambiente e la popolazione, dichiarandole aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
 - f) l'approvazione dei piani di risanamento per ciascuna area o per più aree omogenee ad elevato rischio ambientale, individuando le misure e gli interventi prioritari;

Articolo 63

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la valutazione d'Incidenza, tranne nel caso in cui i siti ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In tal caso, la valutazione d'Incidenza è di competenza dell'Ente gestore dell'area protetta interessata.

Articolo 64

Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'art. 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 3, le seguenti funzioni:
 - a) le procedure di Verifica e V.I.A., di cui all'allegato IV d.Lgs. 4/08;
 - b) la predisposizione dei piani di risanamento delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale;
 - c) quelle concernenti la protezione ed l'osservazione delle zone costiere.

CAPO II INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Articolo 65

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle le funzioni concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

Articolo 66

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'adozione dei provvedimenti relativi alla fissazione dei valori di qualità dell'aria previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dei provvedimenti relativi alle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione, nonché di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
 - b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla fissazione dei valori limite di emissione in via generale per categoria di impianti e sostanze inquinanti nell'ambito dei valori minimi stabiliti dallo Stato, salvo la possibilità di stabilire anche valori limite più bassi, ai sensi dell'articolo 5, D.P.C.M. 21 luglio 1989;
 - c) la definizione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 convocando, ove occorra, apposita conferenza di servizi;
 - d) la definizione dei criteri in base ai quali le province, nell'ambito dei provvedimenti regionali di cui alle precedenti lettere a) e b), adottano propri piani pluriennali, per assicurare, nei territori di competenza, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ambiente fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) il coordinamento e l'assistenza agli enti locali, nonché la promozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata per le attività e la vigilanza sugli impianti termici;
 - f) l'individuazione delle autorità competenti alla gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
 - g) la gestione, per il tramite dell'A.R.P.A.C., dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria pubblici e privati;
 - h) l'adozione dei provvedimenti di pianificazione, programmazione e classificazione del territorio regionale nonché l'individuazione delle linee d'indirizzo per stabilire il regime di monitoraggio e le modalità di gestione della qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati del territorio regionale.

Articolo 67
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
 - b) la predisposizione, per il proprio ambito territoriale, delle valutazioni ambientali;
 - c) l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - e) le attività amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per impianti industriali a ridotto inquinamento atmosferico, ed il rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia con potenza termica minore di 300 MW, nell'ambito delle linee d'indirizzo e coordinamento previste dai piani energetici regionali e sulla scorta dei modelli semplificati disposti dalla Regione, prevedendo un contributo per spese di istruttoria;
 - f) la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione ambientale, propria e della Regione;
 - g) l'adozione, nell'ambito di criteri definiti dalla Regione, di piani pluriennali per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ambiente fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 68

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle le funzioni concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Articolo 69

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la definizione dei criteri per l'elaborazione da parte dei Comuni della classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalla legislazione vigente per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e per l'adozione dei piani di risanamento acustico;
 - b) l'individuazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
 - c) l'erogazione di contributi per iniziative di educazione ed informazione dei cittadini, finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, nonché per le attività di ricerca o studi sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;
 - d) l'adozione di ogni iniziativa per garantire il contenimento dell'inquinamento acustico e favorire i piani di risanamento.

Articolo 70

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissioni;
 - b) il controllo e la vigilanza per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella propria circoscrizione, utilizzando le strutture delle Agenzie regionali dell'ambiente;
 - c) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
 - d) l'approvazione dei piani di risanamento comunali e la verifica della loro attuazione.

CAPO IV INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Articolo 71

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle le funzioni concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Articolo 72

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) quelle ad essa attribuite dalla legge regionale n. 13 del 24 novembre 2001, recante «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti»
 - b) quelle ad essa attribuite dalla legge regionale n. 14 del 24 novembre 2001, recante «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni».

Articolo 73

Funzioni delle Province

1. Alle Province spetta il rilascio di autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e le relative varianti. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

CAPO V
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Articolo 74

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante, così come disciplinata dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Articolo 75

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;
 - b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevante e la relativa programmazione degli interventi.

Articolo 76

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 9 maggio 2001;
 - b) la partecipazione, in collaborazione con i Comuni, alle attività della regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - c) l'attuazione degli interventi, di cui al programma predisposto dalla Regione, in ambito provinciale.

CAPO VI PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Articolo 77

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di parchi, riserve naturali e protezione della flora e della fauna, così come disciplinata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 78

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) quelle in materie di aree naturali protette;
 - b) la individuazione, riconoscimento e tutela degli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico, i Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.), le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), nonché i Siti d'Interesse Regionale (S.I.R.);
 - c) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale;
 - d) l'approvazione dei piani di assestamento boschivo;
 - e) la vigilanza sulla gestione delle riserve naturali;
 - f) la individuazione degli habitat e delle specie, presenti sul territorio di competenza, aventi le caratteristiche stabilite dalla normativa comunitaria;
 - g) la limitazioni all'attività venatoria o di pesca, derivanti dalla necessità di tutelare le aree di collegamento ecologico funzionale, nell'ambito dei piani faunistico-venatori, di cui alla legge regionale 10 aprile 1996, n. 8;

Articolo 79

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la gestione delle riserve naturali (tranne ipotesi ente parchi);
 - b) l'individuazione di parchi sovra comunali;
 - c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato, che operano nel campo della protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - d) la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale;
 - e) l'individuazione, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), dei corridoi biologici e delle aree di collegamento ecologico funzionali alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);
 - f) elaborazione della carta delle biodiversità vegetali, animali ed ittiche e dei piani di restauro della rete verde.

CAPO VII
Articolo 80
Precedenti conferimenti

Resta fermo l'assetto delle competenze determinato da:

- a. L. R. 23 febbraio 2005, n. 10, recante «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale»;
- b. L. R. 7 ottobre 2003, n. 17, recante «Istituzione del Sistema parchi urbani di interesse regionale»;
- c. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 626 del 22 settembre 2003, recante «Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) (Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8) (con allegati)»;
- d. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 625 del 22 settembre 2003, recante «Nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie»;
- e. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 387 del 16 giugno 2003, recante «Modifiche agli artt. 6, e 8 del regolamento “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”, allegato C) alla L.R. 7 maggio 1996, n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia bonifica montana e difesa del suolo”»
- f. L.R. n. 13 del 24 novembre 2001 recante “*Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti*”;
- g. L.R. n. 14 del 24 novembre 2001 recante “*Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni*”;
- h. L.R. n. 12 del 25 luglio 2002 recante “*Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli Osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici*”.

TITOLO IV
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 81

Oggetto

1. Il presente Titolo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni amministrative nelle materie:
 - a) dell'Istruzione, come definita dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) della Formazione professionale, come definita dall'articolo 141, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - c) dei Servizi per l'impiego e delle Politiche del lavoro, consistenti nell'insieme delle funzioni e dei compiti per il sostegno dell'occupazione e per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono comprese quelle:
 - a) volte ad assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - b) attinenti a interventi integrati in materia di istruzione e formazione professionale;
 - c) attinenti a interventi integrati in materia di formazione professionale e sostegno dell'occupazione.
3. Ai fini del presente Titolo, si intende per:
 - a) "lavoratori svantaggiati": le categorie di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - b) "disabili": le categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 82

Funzioni della Regione

1. Nelle materie del presente Titolo, alla Regione spettano le seguenti funzioni:
 - a) la programmazione, l'indirizzo, il monitoraggio e il controllo, con determinazione degli obiettivi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nonché del sistema regionale dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro;
 - b) il coordinamento e l'integrazione, in ambito regionale, tra politiche dell'istruzione, politiche formative e politiche del lavoro;
 - c) l'istituzione e l'attuazione di sistemi informativi e/o statistici di raccolta, elaborazione e gestione dei dati di interesse regionale, e l'interconnessione, anche mediante la stipula di convenzioni, di tali sistemi con altri sistemi informativi e/o statistici di livello internazionale, nazionale o territoriale;
 - d) l'autorizzazione, l'accreditamento e il controllo dei vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore, eccettuate le ipotesi espressamente attribuite agli Enti locali, e la promozione di forme di collaborazione e di raccordo tra tali soggetti;

- e) la promozione e/o la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, anche di carattere straordinario, e la predisposizione di misure, anche di carattere finanziario, per il conseguimento degli obiettivi formativi e di inserimento lavorativo;
- f) la ripartizione e il controllo sull'utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea;
- g) l'individuazione di forme di coinvolgimento delle parti sociali nel sistema di governo del mercato del lavoro regionale e della formazione professionale;
- h) la predisposizione di strumenti a garanzia delle pari opportunità nell'istruzione, nel lavoro e nella formazione professionale, in particolare delle donne, dei disabili e degli immigrati extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio regionale;
- i) il controllo sull'utilizzo delle risorse regionali stanziare per la realizzazione degli interventi;
- j) il raccordo con gli organismi nazionali e con quelli internazionali e dell'Unione europea.

Articolo 83 ***Funzioni delle Province***

1. Nelle materie del presente Titolo, alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la programmazione, mediante piani pluriennali e annuali, nonché il coordinamento, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, nel rispetto della programmazione regionale;
 - b) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dei successivi Capi;
 - c) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali nelle materie di cui al presente Titolo, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dei successivi Capi.

Articolo 84 ***Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 3***

1. Nelle materie del presente Titolo, spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'articolo 3, le seguenti funzioni:
 - a) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dei successivi Capi;
 - b) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali nelle materie di cui al presente Titolo, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dei successivi Capi.

CAPO II **ISTRUZIONE**

Articolo 85 ***Funzioni della Regione***

1. Tra le funzioni che, ai sensi dell'articolo 82 spettano alla Regione, con riferimento alla materia del presente Capo, rientrano:
- a) la programmazione, mediante piani annuali e pluriennali, dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
 - b) la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, in coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
 - c) l'individuazione degli *standard* strutturali e qualitativi del servizio scolastico, nonché degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e delle norme generali sull'istruzione, fissati dalla legislazione statale;
 - d) l'individuazione degli strumenti di attuazione del diritto allo studio;
 - e) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
 - f) la determinazione del calendario scolastico;
 - g) la definizione delle modalità per l'attuazione di sperimentazioni di percorsi in alternanza scuola-lavoro nell'ambito del sistema integrato di istruzione e formazione professionale;
 - h) la programmazione di interventi volti a promuovere l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap;
 - i) la tenuta dell'anagrafe regionale degli studenti, assicurandone l'integrazione con le anagrafi comunali della popolazione;
 - j) la predisposizione del piano di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni scolastici.

Articolo 86 ***Funzioni delle Province***

1. Nell'ambito della materia di cui al presente Capo, oltre alle funzioni elencate all'articolo 83, alle Province spettano:
- a) le seguenti funzioni concernenti l'istruzione secondaria superiore: l'organizzazione del servizio scolastico; l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
 - b) le funzioni concernenti gli istituti professionali, ivi comprese quelle relative all'istituzione, alla vigilanza, all'indirizzo e al finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma;
 - c) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 - d) l'istituzione di borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione secondaria superiore e professionale.

Articolo 87

Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 3

1. Spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'articolo 3, le seguenti funzioni:
 - a) l'organizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e l'istituzione di relative borse di studio;
 - b) la realizzazione delle azioni tese a garantire le pari opportunità di istruzione.

Articolo 88

Precedenti conferimenti

1. Resta fermo l'assetto delle competenze determinato da:
 - a) legge regionale 3 settembre 2002, n. 21, recante «Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
 - b) legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, recante «Promozione e valorizzazione delle Università della Campania»;
 - c) legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4, recante «Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione».

CAPO III FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 89 *Funzioni della Regione*

1. Tra le funzioni che, ai sensi dell'articolo 82 spettano alla Regione, con riferimento alla materia del presente Capo, rientrano:
 - a) l'analisi dei fabbisogni formativi in ambito regionale, anche sulla base delle analisi di livello territoriale;
 - b) l'individuazione degli obiettivi della formazione professionale in ambito regionale, promuovendo in particolare i progetti di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori svantaggiati e dei disabili, e le iniziative volte al primo inserimento lavorativo, compresa la formazione tecnico professionale superiore, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente, e a quella conseguente a riconversione di attività produttive;
 - c) la programmazione degli interventi in materia di orientamento professionale;
 - d) la programmazione e l'istituzione dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
 - e) l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Enti locali;
 - f) la definizione e l'individuazione degli *standard* delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni; la determinazione degli indirizzi della programmazione didattica attinente alla formazione professionale; la definizione delle modalità per il conseguimento della qualifica professionale, del diploma di qualifica superiore o dei crediti formativi, e per la certificazione di detti titoli e delle competenze acquisite con la formazione professionale, nonché per lo svolgimento dei relativi esami teorico-pratici;
 - g) l'accreditamento dei soggetti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione professionale in ambito regionale, nonché l'individuazione dei requisiti e delle procedure per la concessione, la sospensione e la revoca di detto accreditamento;
 - h) la tenuta dell'Albo regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di attività di formazione professionale;
 - i) la formulazione degli indirizzi relativi alla formazione professionale degli apprendisti, distinti per ciascuno dei tre tipi di apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - j) la programmazione e il coordinamento della formazione professionale nel settore dell'artigianato, mediante la promozione dell'apprendistato e della formazione imprenditoriale e dell'aggiornamento per gli artigiani, nonché la determinazione delle modalità di certificazione dei crediti formativi e delle qualifiche professionali conseguite;
 - k) la individuazione delle forme di coordinamento e di cooperazione tra operatori pubblici e privati, volto alla realizzazione del Sistema formativo regionale integrato.

Articolo 90 *Funzioni delle Province*

1. Nell'ambito della materia di cui al presente Capo, oltre alle funzioni elencate all'articolo 83, alle Province spettano:

- a) la realizzazione dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- b) l'autorizzazione dei corsi di formazione autofinanziati, la vigilanza sulle attività didattiche ed amministrative, e la convalida dei relativi attestati professionali;
- c) la tenuta del Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di formazione professionale.

Articolo 91

Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 3

1. Spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'articolo 3, le seguenti funzioni:
 - a) la individuazione delle iniziative di formazione professionale, in attuazione della programmazione regionale, e la realizzazione delle stesse mediante gestione diretta ovvero avvalendosi, tramite convenzione, dei soggetti accreditati dalla Regione; l'istituzione, l'organizzazione e il finanziamento dei corsi, nonché la stipula delle convenzioni per l'affidamento delle attività di formazione ai soggetti, pubblici e privati, accreditati dalla Regione; la valutazione dei progetti formativi e la definizione dei programmi dei corsi di formazione; la vigilanza sulle attività didattiche ed amministrative dei corsi;
 - b) l'organizzazione, la nomina delle Commissioni e il controllo sugli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale, relativamente ai corsi di cui alla lettera b);
 - c) il rilascio delle certificazioni dei crediti formativi e delle qualifiche professionali, relativamente ai corsi di cui alla lettera b);
 - d) l'analisi dei fabbisogni formativi e il monitoraggio delle attività formative nell'ambito territoriale di riferimento;
 - e) la gestione dei servizi per l'accesso alla formazione, a supporto dei percorsi dell'obbligo formativo e dei tirocini, nonché per agevolare l'incontro tra imprese e tirocinanti;
 - f) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
 - g) le funzioni in materia di formazione professionale, svolti mediante i Centri pilota di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 18;
 - h) la realizzazione di iniziative relative all'educazione degli adulti e all'educazione permanente, in attuazione della programmazione regionale;
 - i) la realizzazione delle azioni tese a garantire le pari opportunità di formazione professionale;
 - j) l'organizzazione e il coordinamento della formazione professionale extra-aziendale degli apprendisti; la verifica dei risultati della formazione in apprendistato e il rilascio della certificazione dei crediti formativi e della qualifica professionale conseguita;
 - k) l'istituzione di borse di studio destinate agli allievi della formazione professionale.

CAPO IV

SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

Articolo 92

Funzioni della Regione

1. Tra le funzioni che, ai sensi dell'articolo 82 spettano alla Regione, con riferimento alla materia del presente Capo, rientrano:
- a) la programmazione, mediante documenti pluriennali e annuali, dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro regionale, con individuazione dei criteri, degli obiettivi e delle priorità delle linee di intervento in materia di politiche del lavoro;
 - b) l'individuazione della dimensione dei bacini e di specifici indirizzi in merito alla localizzazione dei Centri per l'impiego, nonché di indirizzi per la definizione degli *standard* qualitativi dei servizi e del loro assetto organizzativo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali in materia, fissati dalla legislazione statale; in particolare, la fissazione dei criteri per l'adozione, da parte dei Centri per l'impiego, di procedure uniformi e la definizione degli indirizzi operativi per l'accertamento dello stato di disoccupazione e per la verifica dell'effettiva permanenza, della perdita o della sospensione di detto stato, nonché degli obiettivi e degli indirizzi operativi delle azioni che i Centri per l'impiego effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata;
 - c) l'accreditamento di soggetti pubblici o privati, diversi dai Centri per l'impiego, abilitati ad erogare i servizi per l'impiego, nonché l'individuazione dei requisiti e delle procedure per la concessione, la sospensione e la revoca di detto accreditamento;
 - d) l'autorizzazione allo svolgimento nel territorio regionale, da parte di soggetti privati, denominati "Agenzie per il lavoro", delle attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché l'individuazione dei requisiti e delle procedure per la concessione, la sospensione e la revoca di detta autorizzazione;
 - e) la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti accreditati e di quello dei soggetti autorizzati, ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
 - f) la comunicazione al Ministero del lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali di cui alla lettera d), nonché dei provvedimenti di sospensione e di revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro;
 - g) la ricezione, da parte delle "Agenzie per il lavoro" autorizzate dal Ministero del lavoro, nonché dalla Regione stessa, ed operanti nel territorio regionale, delle comunicazioni relative agli spostamenti di sede, all'apertura delle filiali o succursali, alla cessazione della attività;
 - h) la individuazione delle forme di coordinamento e di cooperazione tra operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, volto alla realizzazione del Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego, finalizzato alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata, alla promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e al sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
 - i) l'individuazione e l'erogazione di strumenti di premialità e di incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego;
 - j) la progettazione, l'organizzazione e la gestione del Sistema informativo lavoro regionale (Silr), quale nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, e il raccordo del Silr con la predetta Borsa e con altri sistemi informativi e/o statistici, di livello internazionale, nazionale o territoriale, nonché con soggetti, pubblici e privati, competenti in materia di lavoro, al fine dello scambio di dati e dell'aggiornamento del Sistema;
 - k) la stipulazione di convenzioni tra il Silr e soggetti pubblici o privati per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni di questo;
 - l) la realizzazione di Osservatori del mercato del lavoro regionale;
 - m) l'individuazione di azioni, di servizi e di misure di sostegno finanziario per la prevenzione o per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali o aziendali di rilevante interesse sociale, per il mantenimento e l'incremento dei livelli di occupazione in ambito regionale;
 - n) lo svolgimento dell'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria per eccedenza di personale, nonché di quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale; l'espressione di parere motivato, nell'ambito delle

procedure di gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali di competenza del Ministero del lavoro;

- o) la promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà;
- p) la compilazione e la tenuta della lista dei lavoratori in mobilità;
- q) lo sviluppo di azioni per agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, anche mediante incentivi economici alle assunzioni, in particolare dei lavoratori svantaggiati, dei disabili, delle donne, dei diplomati e dei laureati, e dei lavoratori posti in mobilità, privilegiando la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o la stabilizzazione di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibili;
- r) la promozione del contratto di apprendistato e di forme di inserimento lavorativo con finalità formative, quali i tirocini formativi e di orientamento;
- s) il sostegno dell'imprenditorialità femminile e giovanile, nonché del lavoro autonomo o associato;
- t) la predisposizione di azioni volte alla realizzazione della conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro;
- u) la programmazione di iniziative volte alla promozione della regolarità del lavoro e all'emersione del lavoro sommerso, e di contrasto del lavoro minorile;
- v) la programmazione e/o realizzazione di iniziative volte all'assunzione o alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
- w) il monitoraggio e la verifica dell'efficacia delle politiche del lavoro attuate in ambito regionale;
- x) la gestione e la ripartizione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, nonché il monitoraggio e la verifica dei risultati delle attività;
- y) la definizione delle modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria provinciale e la determinazione di procedure e modalità per l'avviamento al lavoro dei disabili, ai fini della realizzazione dell'inserimento lavorativo mirato, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale;
- z) l'individuazione delle agevolazioni finanziarie per i datori di lavoro che stipulino convenzioni per l'adempimento dell'obbligo di assunzione dei disabili;
- aa) la riscossione dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative, di cui agli articoli 5 e 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68, da destinare ad incremento del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- bb) il rilascio delle autorizzazioni alla compensazione territoriale interprovinciale, all'interno del territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- cc) la determinazione delle quote di assunzioni riservate, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da parte dei datori di lavoro, a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale;
- dd) il coordinamento delle azioni in materia di sicurezza del lavoro, anche mediante l'istituzione del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la promozione di un sistema coordinato di vigilanza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;
- ee) la programmazione e/o realizzazione, anche mediante convenzioni con enti pubblici o privati o avvalendosi delle Aziende sanitarie locali, di iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, per l'assistenza e la consulenza alle imprese, per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione, nonché di interventi diretti all'elevazione dei livelli di sicurezza del lavoro nel territorio regionale, rispetto ai livelli essenziali individuati dalla legislazione statale;
- ff) l'adozione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, di un Piano regionale di protezione che preveda azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.

Articolo 93 ***Funzioni delle Province***

1. Nell'ambito della materia di cui al presente Capo, oltre alle funzioni elencate all'articolo 83, alle Province spettano:
 - a) la compilazione e la tenuta dell'Elenco e della graduatoria unica provinciale dei lavoratori disabili di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche integrate presso le Aziende sanitarie locali o dall'Inail, nonché delle informazioni immesse dai Centri per l'impiego;
 - b) il monitoraggio e la valutazione del funzionamento dei Servizi per l'impiego, mediante il controllo sulle attività dei Centri per l'impiego, nonché dei soggetti, autorizzati o accreditati, operanti nell'ambito del territorio provinciale, anche ai fini della segnalazione alla Regione del verificarsi delle condizioni per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento;
 - c) le funzioni, attribuite dalla legislazione statale, in materia di emersione del lavoro sommerso e di contrasto del lavoro minorile.

Articolo 94 ***Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 3***

1. Spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'articolo 3, le seguenti funzioni:
 - a) la realizzazione di azioni volte alla prevenzione della disoccupazione e alla promozione dell'occupazione, nonché alla conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, in attuazione della programmazione regionale;
 - b) la gestione e l'erogazione dei servizi per l'impiego, inclusi quelli volti all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori in mobilità sulla base della lista regionale, all'avviamento lavorativo dei disabili sulla base della graduatoria unica provinciale, all'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e al collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale, mediante apposite strutture denominate "Centri per l'impiego", alle quali sono, a tal fine, attribuite, in particolare, le funzioni di:
 - 1) accertamento, calcolo della durata e verifica dell'effettiva permanenza, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
 - 2) ricezione delle comunicazioni obbligatorie e gestione degli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro per l'assunzione al lavoro, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, nonché trasmissione di dette comunicazioni alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
 - 3) verifica del rispetto delle quote di riserva nelle assunzioni, fissate dalla legislazione statale, nonché determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, a favore di particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, anche mediante ricezione delle relative attestazioni da parte dei datori di lavoro;

- 4) svolgimento di azioni al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione;
- c) la stipula delle convenzioni per lo svolgimento, nel territorio di riferimento, di Servizi per l'impiego da parte dei soggetti accreditati dalla Regione;
 - d) la realizzazione delle azioni tese a garantire le pari opportunità nel lavoro;
 - e) la attuazione delle azioni programmate dalla Regione, in materia di emersione del lavoro sommerso e di contrasto del lavoro minorile;
 - f) la realizzazione di interventi volti all'inserimento lavorativo mirato dei disabili, anche mediante la promozione del coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e formativi operanti nel territorio di riferimento;
 - g) la stipulazione con i datori di lavoro delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - h) la realizzazione di interventi di supporto ai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - i) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea e all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione dei disabili da parte dei datori di lavoro, nonché alla compensazione territoriale all'interno della stessa provincia, ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - j) l'attuazione di interventi per la bonifica degli ambienti di lavoro e per la conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

TITOLO V TRASPORTI E VIABILITÀ

Articolo 95

Oggetto

1. Il presente Titolo ha ad oggetto il conferimento delle funzioni in materia di:

- a) Trasporti, così come individuate al capo VII del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle relative ai servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, agli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai servizi di noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché quelle attinenti al sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed ai sistemi di mobilità della Regione, di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Viabilità, così come individuate al capo VI del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 96

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le funzioni concernenti:

- a) reti, infrastrutture, ivi comprese le concessioni per la gestione, e servizi ferroviari di interesse regionale e locale; reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali; reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti, di rilievo regionale e interregionale; nonché reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- b) la sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna;
- c) l'istituzione, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, l'individuazione dei relativi requisiti di iscrizione, nonché la Commissione consultiva regionale all'uopo prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- d) il rifornimento idrico delle isole;
- e) il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- f) l'applicazione delle sanzioni per irregolarità a carico delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale 4 aprile 1995, n. 12;
- g) la gestione delle autostrade trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle strade regionali individuate con delibera di Giunta regionale, sulla base della prevalente funzione di collegamento interregionale e interprovinciale, tra quelle trasferite ai sensi del medesimo decreto e quelle di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) l'assegnazione di risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e per altri beneficiari di agevolazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- i) la destinazione di risorse finanziarie direttamente ai soggetti gestori dei servizi minimi di trasporto di competenza regionale, nonché il trasferimento agli Enti locali di quelle da destinare alla copertura dei servizi minimi di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- l) la concessione di contributi finalizzati alla incentivazione dell'istituzione di collegamenti aerei in partenza ed in arrivo negli Aeroporti campani;

- m) l'ispezione e il controllo a fini di garanzia della massima sicurezza del trasporto marittimo di competenza regionale;
- n) l'individuazione, con riguardo ai servizi autofilotraviari e ai servizi non convenzionali interprovinciali che collegano più province, in mancanza d'intesa tra le province interessate, di quella nel cui territorio si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, alla quale competono conseguentemente le funzioni e i compiti di programmazione ed amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- o) i visti di conformità dei Piani provinciali degli investimenti nei trasporti rispetto alle linee guida elaborate dalla Giunta regionale ed al Piano regionale dei trasporti, nonché dei Piani urbani della mobilità rispetto ai Piani regionale e provinciale dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- p) i pareri vincolanti da rendersi in ordine ai Piani provinciali e comunali di settore per gli investimenti nei trasporti, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, nonché l'approvazione, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, degli studi di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), della legge stessa;
- q) l'elaborazione di un contratto di servizio tipo, ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- r) la stipula dei contratti di servizio di propria competenza;
- s) la vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- t) l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di linea residuali, per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- u) l'erogazione di contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing, al fine di partecipare al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;
- v) il finanziamento, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture;
- z) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;
- aa) la programmazione inerente i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 6, comma 2, 8 e 9, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni;
- bb) la programmazione e il coordinamento della rete viaria autostradale e stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- cc) la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite;
- dd) la disciplina della navigazione interna;

- ee) la programmazione e pianificazione, degli interventi di costruzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- ff) la programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;
- gg) l'indirizzo e il coordinamento degli interventi per la realizzazione di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, di cui all'articolo 12 della legge 28 dicembre 1999, n. 522;
- hh) il piano annuale per la concessione di contributi a favore di aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico, di cui alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 58;
- ii) il piano annuale per la concessione di contributi a favore di aziende per l'attivazione di collegamenti marittimi integrativi con mezzi navali idonei a coprire le relative linee con una percorrenza oraria corrispondente ad una velocità minima non inferiore alle 15 miglia, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
- ll) la programmazione in materia di servizi marittimi ed aerei di interesse regionale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;
- mm) la determinazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dei criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, nonché la definizione della politica tariffaria e delle sue modalità di applicazione, delle diverse tipologie di titoli di viaggio e dei corrispondenti livelli tariffari massimi, delle azioni di promozione del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- nn) l'adozione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, delle linee direttive del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- oo) i programmi triennali di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, per i servizi di propria competenza;
- pp) l'individuazione, in base ai contenuti delle linee direttive e dei programmi triennali, della rete dei servizi minimi del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- qq) la definizione degli standard minimi relativamente ai contenuti dei contratti di servizio dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 30, comma 8, lettera h), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- rr) la redazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, delle linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza, nelle more dell'approvazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli articoli 16 e 17 della medesima legge;

- ss) l'individuazione, nell'ambito del Piano territoriale regionale, dei sistemi infrastrutturali e delle attrezzature di rilevanza sovregionale e regionale, nonché degli impianti e degli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale, e più in particolare, delle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché dei nodi di interscambio modale per persone e merci, e delle strutture aeroportuali e portuali, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, lettera b), e 3, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- tt) l'emanazione di direttive relative ai piani di rischio che i Comuni devono adottare ai sensi dell'articolo 707, comma 5, del Codice della navigazione;
- uu) la disciplina dei servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale di cui all'articolo 782, comma 2, del Codice della navigazione.

Articolo 97 ***Funzioni delle Province***

1. Alle Province spettano le funzioni concernenti:

- a) la concessione di contributi straordinari "una tantum" a favore di aziende che effettuano corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
- b) l'assegnazione di risorse finanziarie ai Comuni per contribuire all'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;
- c) il rilascio, relativamente alle autolinee di propria competenza, della autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente;
- d) l'estimo navale;
- e) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
- f) le reti, gli impianti e i servizi autofilotriviari e non convenzionali urbani ed extraurbani, i nodi e le infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità, i servizi e gli impianti di trasporto a fune, e i servizi lacuali, non espressamente riservate alla Regione, e non espressamente delegati ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- g) i servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- h) l'approvazione, per quanto di competenza, degli studi di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- i) la stipula dei contratti di servizio di propria competenza;
- l) l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di linea residuali, per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- m) la programmazione in materia di reti, impianti e servizi autofilotriviari e non convenzionali urbani ed extraurbani, di nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità,

- di servizi e impianti di trasporto a fune, di servizi lacuali, salvo quella espressamente riservata alla Regione o espressamente delegata ai comuni capoluogo di Provincia dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- n) la pianificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - o) l'individuazione dei bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale, nonché di differenti modalità di espletamento dei servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - p) i programmi triennali di trasporto pubblico locale, in riferimento ai singoli bacini di traffico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - q) il piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - r) la definizione, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, degli obblighi di servizio pubblico e la previsione nei contratti di servizio delle corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi.

Articolo 98

Funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 3

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato secondo le condizioni fissate dalla Giunta regionale, le funzioni concernenti:
- a) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
 - b) il trasporto lagunare e lacuale;
 - c) l'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e l'accertamento della veridicità del possesso dei requisiti di iscrizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - d) l'erogazione dei contributi a favore di aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58;
 - e) l'erogazione di contributi a favore di aziende per l'attivazione di collegamenti marittimi integrativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
 - f) l'erogazione di un contributo annuale agli Aero-club e alle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia che operano sul proprio territorio, finalizzato al potenziamento delle relative organizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24;
 - g) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, salvo che nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, il riconoscimento dei consorzi di scuole, nonché gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

- i) l'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni, nonché il controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- l) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- m) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonché dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- n) il riconoscimento della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale appositamente incaricato, dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico, della contestazione per la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Articolo 99
Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Sino alla istituzione del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 123, comma 4 della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale n. 26 del 28 novembre 1996.

Articolo 100
Abrogazioni

1. È abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.

Articolo 101
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti di spesa.....
da gravare sul Cap. del bilancio.

Articolo 102
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

** **

Allegato di cui all'art. 2, comma 2, ricognitivo delle funzioni conferite ai Comuni

1. Agricoltura

- a) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura;
- c) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla produzione di semi, piante e parti di piante;
- d) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali, avvalendosi del servizio sanitario regionale;
- e) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
- f) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;
- g) gli interventi per l'educazione alimentare;
- h) la segnalazione di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversità atmosferiche e calamità naturali, nonché la proposta di delimitazione del territorio per gli interventi del fondo di solidarietà;
- i) concedere contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n.378;
- j) accertare ad ogni effetto il possesso dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99

2. Foreste

- a) la cura e la tenuta del catasto incendi boschivi;
- b) la messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato;
- c) il miglioramento ed il potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio;
- d) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del verde pubblico.

3. Caccia

- a) l'esercizio venatorio da appostamento fisso;
- b) i centri pubblici di protezione della selvaggina;
- c) gli allevamenti privati;
- d) il rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria

4. Pesca

- a) la gestione delle licenze di pesca nelle acque interne.

5. Industria

- a) l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
 - b) la realizzazione, l'ampliamento, la riqualificazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate;
 - c) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Materia Miniere e risorse geotermiche
- a) il censimento delle aree di cava abbandonate di cui all'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54.
7. Materia di Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
- a) attuazione del piano energetico regionale;
 - b) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili;
 - c) funzioni e compiti relativi alla realizzazione di interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica;
 - d) controlli, accertamenti e ispezioni volti a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui all'art. 28, co. 1, legge n. 10 del 1991;
 - e) raccolta dei dati per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici.
8. Materia Fiere e mercati
- a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
 - b) rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale nel rispetto della programmazione regionale;
 - c) verifica e controllo di conformità dell'attività degli operatori, accertamento delle violazioni, irrogazione e riscossione delle sanzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia;
 - d) acquisizione e comunicazione alla Regione di tutti i dati e le indicazioni relative allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
 - e) formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci locali.
9. Materia di Artigianato
- a) promozione, qualificazione e valorizzazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale, da definire in sede di Consiglio delle autonomie locali;
 - b) funzioni relative alla localizzazione, realizzazione e qualificazione di insediamenti artigiani e al recupero di fabbricati produttivi;
 - c) funzioni concernenti l'approntamento e la gestione delle aree attrezzate al fine dell'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto delle regole di pianificazione regionale;
 - d) atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione agli albi delle imprese artigiane.
10. Cooperazione di produzione e lavoro
- a) attività di rilevamento dei dati relativi allo stato di sviluppo del sistema produttivo locale da fornire alla amministrazione regionale per orientare la programmazione degli interventi e degli aiuti in tema di cooperazione di produzione e lavoro;

- b) attività di informazione e comunicazione in ordine alle agevolazioni ed aiuti previsti dal programma regionale per gli investimenti diretti alla realizzazione di iniziative per programmi di innovazione e per sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione.

11. Materia di turismo

- a) Individuazione e realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) Accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale;
- c) Vigilanza e altre funzioni correlate allo svolgimento di viaggi organizzati da sodalizi, gruppi sociali e comunità;
- d) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
- f) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive;
- g) vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
- h) classificazione alle strutture ricettive;
- i) Raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo.

12. Materia Inquinamento atmosferico:

- a) la formulazione di proposte ai fini della programmazione ambientale provinciale e regionale.

13. Materia inquinamento acustico

- a) l'adozione di azioni di contenimento del rumore nel territorio comunale;
- b) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, coordinando le determinazioni assunte in tale quadro con gli strumenti urbanistici comunali;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti;
- e) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

14. Materia inquinamento elettromagnetico

- a) l'adozione dei provvedimenti relativi all'installazione o modifica di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 khz e 300 Ghz;
- b) l'adozione del piano di organizzazione del sistema di telecomunicazioni, che integra la pianificazione territoriale al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione;
- c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.

15. Materia attività rischio rilevante

- a) partecipazione, in collaborazione con le Province, alle attività della Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- b) diffusione presso la popolazione interessata delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterna;

- c) attuazione degli interventi, di cui al programma predisposto dalla Regione, in ambito comunale, in collaborazione con la Provincia;
- d) partecipazione nella individuazione delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- e) interventi urbanistici nelle zone a rischio incidente rilevante.

16. Materia Parchi, riserve naturali e protezione della flora e della fauna

- a. adozione dei piani di assestamento boschivo;
- b. proposte sull'individuazione di parchi sovra comunali;

17. Istruzione

- a) l'organizzazione del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- b) la vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall'anagrafe regionale degli studenti, al fine di evitare la dispersione scolastica;
- c) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazioni alla salute;
- d) le seguenti funzioni relative alla scuola dell'infanzia, all'istruzione primaria e all'istruzione secondaria inferiore: l'organizzazione del servizio scolastico; l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale; la risoluzione dei conflitti di competenze tra istituzioni della scuola dell'infanzia e dell'istruzione primaria;
- e) l'istituzione di borse di studio destinate agli alunni della scuola dell'infanzia, dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria inferiore;
- f) la realizzazione dei centri di lettura;
- g) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni di competenza.

18. Formazione professionale

- a) i servizi di orientamento professionale ed interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, anche in collaborazione con i Centri di orientamento professionale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9;
- b) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni di competenza.

19. Servizi per l'impiego e politiche del lavoro

- a) lo svolgimento delle attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale, e di supporto alla ricollocazione professionale, in coordinamento con i Centri per l'impiego;
- b) i servizi di orientamento al lavoro, anche dei lavoratori svantaggiati e dei disabili;
- c) l'attuazione di iniziative volte all'assunzione o alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito della programmazione regionale;
- d) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni di competenza.

20. Trasporti e viabilità

- a) le sanzioni amministrative per la inosservanza dell'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi e dei servizi ad esso assimilati;
- b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
- c) l'autorizzazione all'esercizio della attività di noleggio di autobus con conducente, per le relative imprese che hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale nei rispettivi territori;
- d) il rilascio della tessera personale di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenza regionale, ai non vedenti;
- e) il rilascio, ai mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, alle vedove di questi, agli invalidi, ai sordomuti del lavoro ed agli invalidi civili, della tessera personale necessaria per fruire, nell'ambito del trasporto pubblico in concessione ed a sovvenzione regionale, delle agevolazioni tariffarie previste, nonché il rimborso alle Aziende delle relative somme;
- f) la concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione ai nautanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico, nonché per la successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà degli impianti stessi;
- g) le funzioni amministrative concernenti gli autoservizi pubblici non di linea (il rilascio delle licenze per il servizio di taxi, l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, i relativi trasferimenti, ecc.);
- h) l'istituzione di servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con l'eventuale contributo finanziario provinciale;
- i) l'adozione dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di settore.

DISEGNO DI LEGGE

“Conferimento delle funzioni amministrative”.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DI ACCOMPAGNAMENTO AL D.D.L.**

“Conferimento delle funzioni amministrative”

Il testo del DDL tende a favorire ulteriormente il decentramento verso gli enti locali minori e l'associazionismo dei Comuni, con la previsione di moduli che ricercano elasticità, ma anche con una disciplina più chiara nel riparto delle funzioni, per offrire certezza nella scelta legislativa.

Sul piano dell'impianto generale, si è mantenuto, in quanto più coerente con il disegno costituzionale di riforma dell'art. 118, il metodo di conferimento ispirato al principio di residualità a favore dei Comuni. Sono state, così, individuate le funzioni che spettano alla Regione e alle Province per esigenze unitarie.

Per corrispondere, però, all'esigenza, manifestata in altre iniziative legislative in materia, di una maggiore certezza sulle funzioni conferite ai Comuni, sono stati previsti atti ricognitivi delle funzioni medesime.

I primi 11 articoli, recanti le disposizioni generali, provvedono a delineare il quadro complessivo della disciplina che si sviluppa, poi, nei titoli successivi, con l'elencazione delle funzioni per ambiti materiali.

L'**articolo 1** reca la definizione delle funzioni da conferire (comma 2).

Da una parte, si precisa che l'intervento legislativo si riferisce soltanto a quelle individuate successivamente alla delega di cui alla L. 59/97, in tal modo delimitando l'operatività della residualità a favore dei Comuni.

Dall'altra, si conferma la “completezza” del conferimento, al fine di evitare una lettura da cui emerga una, non voluta, parcellizzazione delle funzioni conferite (comma 3).

Con gli **articoli 2 e 3** vengono disciplinate le modalità del conferimento.

Il principio, come detto, è quello della residualità (art. 2 comma 1) attraverso un conferimento generale delle funzioni ai Comuni.

Sono, però, previsti atti ricognitivi di tali funzioni comunali (art. 2 comma 2): il primo è allegato alla legge medesima. Successivamente la Giunta potrà integrare tale elenco.

Viene disciplinato, poi,- per determinate funzioni espressamente individuate - un meccanismo di conferimento condizionato, ossia effettuato solo a patto che i Comuni rispondano a determinati requisiti fissati da una delibera di Giunta (o anche da più delibere in relazione alla funzione) che garantiscano l’*“esercizio adeguato delle funzioni”* (art 3).

Il meccanismo tende a conseguire la flessibilità e la differenziazione segnalati come esigenza da soddisfare.

Per tale ragione, il conferimento al livello di governo inferiore avviene con la legge, ma le condizioni per l’effettivo conferimento sono determinate da un ulteriore atto deliberativo generale, da adottare di intesa con l’organo rappresentativo delle autonomie locali, sulla base dei criteri fissati dalla legge stessa.

Si cerca di raccordare, in tal modo, la semplificazione funzionale con la modulazione del conferimento nel rispetto del principio di differenziazione. La delibera di Giunta (comma 1) con la prevista possibilità di adeguamento successivo delle condizioni in base a specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali e/o con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale (comma 7) sembra poter rispondere a tali esigenze.

Nello stesso tempo vi è la opportuna garanzia per gli Enti Locali, venendo contemplate l’*“intesa”* Regione- Consiglio delle autonomie ed essendo stati individuati i criteri generali da parte della Legge.

A fini acceleratori, sono introdotti termini per l’adozione, da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, degli atti necessari a portare a compimento la procedura di conferimento *“volontario”*, decorsi i quali viene riattribuita alla Regione una competenza sull’assetto complessivo delle funzioni, attraverso la diretta individuazione, da parte della Giunta, del livello istituzionale che garantisce l’esercizio adeguato.

L'**articolo 4** risponde alla esigenza di incentivazione della unione dei Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione, per l'esercizio di funzioni comunque già conferite al singolo Ente Locale. In tal senso, la disposizione, diversa da quelle precedenti, stabilisce che l'associazione non è condizione per il conferimento (già avvenuto), ma solo presupposto per attingere al fondo istituito.

L'**articolo 5** disciplina le modalità di esercizio delle funzioni, recuperando in capo agli Enti locali un ruolo partecipativo anche nell'ambito delle funzioni di programmazione e pianificazione riservate alla Regione attraverso il Consiglio delle autonomie di cui all'art. 123 Cost. (sostituito, ai sensi della norma transitoria di cui all'art 99, dalla Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale n. 26 del 28 novembre 1996, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto). Tale modalità viene richiamata anche per gli atti di programmazione della Provincia, ovviamente nel rispetto dell'autonomia organizzativa di quest'ultima.

Sempre nell'ottica di una stretta collaborazione fra Regione ed Enti locali, viene garantito, soprattutto per le prime fasi di trasferimento, un adeguato supporto tecnico- amministrativo ai soggetti istituzionali per la gestione delle "nuove" funzioni"

L'**articolo 6** disciplina i poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia degli Enti Locali nella adozione dei c.d. "atti obbligatori".

La procedura contemplata osserva le garanzie che la Corte costituzionale richiede nell'esercizio dei poteri sostitutivi, con riferimento, soprattutto, alla necessità di sentire l'Ente interessato e di assegnare un termine per provvedere, dopo l'accertamento della inadempienza, prima dell'intervento sostitutivo.

Viene, peraltro, prevista anche una ipotesi di eccezionale urgenza, che prescinda temporaneamente dalla procedura di cui sopra, salvo le ulteriori successive garanzie.

L'**articolo 7** disciplina il trasferimento del personale regionale agli Enti locali, in conseguenza del conferimento delle funzioni agli stessi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, previa deliberazione della Giunta regionale, che determina i relativi contingenti. Le modalità, il procedimento e i criteri di scelta del personale da trasferire sono stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo, privilegiando la mobilità volontaria del personale e ricorrendo a quella d'ufficio solo nei limiti del contingente di personale non individuato mediante la mobilità volontaria e in ogni caso nell'ambito di quello preposto allo svolgimento delle funzioni conferite. A seguito di tale trasferimento, la Giunta regionale riduce in maniera corrispondente l'organico, e gli Enti locali destinatari del personale adeguano i propri. I commi da 7 a 10 dell'articolo recano disposizioni di garanzia dei diritti individuali e collettivi e delle condizioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti regionali trasferiti, incluso il profilo del mantenimento del trattamento economico in godimento; stabiliscono, inoltre, la possibilità di percorsi di formazione ed aggiornamento dei dipendenti trasferiti e di procedure di collocamento a riposo agevolato.

Gli **articoli 8, 9 e 10** si occupano delle modalità di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie. Con riferimento ai beni, si segnala la possibilità di concedere agli Enti destinatari il diritto reale di uso dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite. Tali articoli, insieme all'art. 7, subordinano l'esercizio delle funzioni conferite al trasferimento agli Enti Locali delle risorse economiche e del personale (art. 2)

L'**articolo 11** demanda alla potestà normativa delle Province il compito di disciplinare il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie, nel caso di funzioni precedentemente da esse esercitate e conferite dalla legge ai Comuni, ispirandosi ai principi fissati dalla legge stessa per i trasferimenti di risorse regionali

I titoli successivi alle disposizioni generali esplicitano le scelte di conferimento per ciascun ambito materiale, a loro volta distinti in capi specificamente dedicati a singole materie.

Si procede, così, alla individuazione espressa delle funzioni mantenute alla Regione e di quelle conferite alle Province e ai Comuni che garantiscano l'esercizio adeguato.

Il Titolo II è dedicato alle attività produttive.

Capi I, II, III, IV: Agricoltura, Foreste, caccia, pesca

La materia dell'agricoltura non è stata estranea al conferimento delle funzioni compiuto con la legge 59/1997, alla quale è seguito il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (che, tra l'altro, ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) e poi il Decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60, sostitutivo delle regioni inadempienti, tra cui la Campania. Questa ha poi provveduto con la legge regionale 7 aprile 1998, n. 5.

Successivamente a tali leggi statali e regionali ne sono intervenute altre che hanno regolamentato o direttamente la materia considerata o altre collegate all'agricoltura. In particolare, è dato rilevare che numerose leggi statali trovano giustificazione nella necessità di dare attuazione a normative comunitarie.

Non essendo stati approvati i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 2, L.R. 5/98, si è ritenuto di superare le previsioni di detta legge e procedere ad un nuovo conferimento con l'obiettivo di realizzare il massimo decentramento possibile. La legge regionale 5/1998, pertanto, è stata inserita tra le leggi espressamente abrogate. Restano, invece, ferme altre, più recenti, leggi regionali (espressamente indicate tra le disposizioni transitorie e finali) che hanno interessato il settore.

Nel settore dell'agricoltura la Regione mantiene un ruolo di promozione e valorizzazione delle attività, nonché di coordinamento tra gli Enti locali.

Anche in materia di foreste si è provveduto al più ampio decentramento.

Sono state, poi, in particolare, previste non poche funzioni da conferire ai Comuni a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato.

Lo stesso criterio del più ampio decentramento, è stato seguito in materia di caccia e pesca

Anche in tali materie vi è una, seppure più limitata previsione di conferimento ai Comuni a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato.

Capo V: Industria

Il Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati di beni e di merci anche immateriali, nonché all'erogazione e lo scambio di servizi finalizzati a tali attività, esercitata da imprese, in qualsiasi forma costituite, con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Anche in tale materia vi è la previsione, seppure limitata, di conferimento ai Comuni a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato è per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Capo VI: Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere

L'ambito di applicazione della disciplina di conferimento è individuato, per quanto riguarda le miniere e le risorse geotermiche, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nelle funzioni concernenti le attività di ricerca e di coltivazione sulla terraferma dei minerali solidi, delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica; per quanto riguarda, invece, le cave e le torbiere, nelle funzioni concernenti le attività di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dell'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle spiagge e nei fondali lacuali (perché oggetto, assieme ad altre, della peculiare materia della difesa idrogeologica che sembra opportuno disciplinare organicamente).

Sono conservate alla Regione importanti funzioni amministrative di livello unitario.

La scelta, compiuta nella parte generale del d.d.l., di adottare la tecnica del conferimento di funzioni condizionato alla garanzia dell'esercizio adeguato ha consentito, però, di conferire funzioni significative, conservate ora (così come, del resto, in numerose leggi di altre regioni) in capo alla Regione.

Infine, in forza della clausola residuale di cui all'articolo 2, comma 2, del d.d.l., restano conferite incondizionatamente ai Comuni, ad esempio, le funzioni concernenti il censimento delle aree di cava abbandonate di cui all'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54.

La disciplina di settore si completa con una disposizione speciale di carattere finanziario, mediante la quale (fermo restano quanto disposto in via generale dall'articolo 9 del d.d.l.) Comuni e Province, per l'esercizio delle funzioni loro conferite nella materia in questione, si vedono attribuire risorse finanziarie provenienti dalle tariffe dovute dai titolari dei permessi e delle concessioni, nonché per le autorizzazioni, le verifiche ed i collaudi, che sono introitate dal Comune e trattenute nella misura del 70%, devolvendone il 20% per cento alla Provincia territorialmente competente (e solo il 10% alla Regione).

Capo VII: Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Per la materia "Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia" si segnala una tendenza legislativa a conservare, per esigenze unitarie, numerose funzioni amministrative in capo allo Stato (cfr., ad esempio, già l'art. 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

Una tale esigenza di governo unitario si è manifestata anche per il livello regionale e, per tale ragione, sono state mantenute – in ragione della delicatezza del settore – numerose e rilevanti funzioni in capo alla Regione. Questa interviene, in generale, a fini di erogazione di diverse forme di contributi previsti in materia dalla legislazione vigente; esercita importanti funzioni di controllo e monitoraggio; svolge una significativa attività di programmazione. Per quest'ultimo profilo la competenza per la redazione di un Piano energetico regionale e di un Programma triennale di interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate.

Pur nel rispetto di tali esigenze, è comunque previsto, in fase di attuazione, un rilevante ruolo dei Comuni. Questi ultimi sono anch'essi chiamati – secondo lo schema di conferimento delineato all'art. 3 del d.d.l. – alla redazione e adozione di Programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. L'opzione per una significativa valorizzazione di tale livello di governo deriva dal particolare legame che spesso può sussistere tra alcune forme di energia rinnovabile e la caratteristiche climatiche e/o morfologiche di determinati territori, non necessariamente riconducibili all'interno dei medesimi confini provinciali.

Il ddl ha considerato che nel settore vi è stato il recente intervento dalla legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 recante “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”, con cui sono state distribuite le funzioni amministrative tra il livello regionale – funzioni di programmazione, di controllo e quelle concernenti autorizzazioni relative ad impianti ubicati sulla rete autostradale – e quello comunale – rilascio di autorizzazioni concernenti tutti gli altri impianti presenti sul territorio della Regione. Le previsioni di tale legge non sono state oggetto di modifica da parte del d.d.l.

Capo VIII: Fiere e mercati

I conferimenti previsti nella materia “fiere e mercati”, informati ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nel rispetto delle norme costituzionali e delle linee interpretative dettate dalla giurisprudenza costituzionale, devono rispondere a cambiamenti che hanno fatto del settore fieristico un elemento di sviluppo economico del territorio all'interno delle leggi di mercato.

Nella materia, il conferimento ai Comuni risponde esattamente alle esigenze di tutela che informano il settore ed in particolare della promozione dello sviluppo e dell'attività fieristica così come previsto dalla regione, in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea e della più ampia liberalizzazione, mediante la tutela della concorrenza, della libertà d'impresa, della parità di condizioni nell'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.

Ai Comuni, pertanto, in forza dell'attribuzione residuale di cui all'art. 2 comma 2 del d.d.l., sono conferite rilevanti funzioni.

Viene utilizzato anche l'esercizio adeguato, ai sensi dell'art. 3 del d.d.l..

Capo IX: Artigianato

Anche nella materia "Artigianato" vi è stato il mantenimento in capo alla Regione – oltre che di un'ampia attività di programmazione - delle funzioni relative all'erogazione di numerose forme di contributi per l'incentivazione delle imprese artigiane previste dalla legislazione vigente.

Il d.d.l. – tenendo conto della abolizione dell'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (Legge regionale n. 1 del 2007, art. 37) - lascia sempre in capo alla Regione le funzioni amministrative necessarie a garantire il funzionamento delle Commissioni (regionale e provinciali) per l'artigianato.

Più complessa la disciplina delle funzioni amministrative concernenti la tenuta degli Albi delle imprese artigiane. La tenuta dell'Albo regionale spetta alla Regione; quest'ultima provvede anche – attraverso apposite convenzioni stipulate con le Camere di commercio – a definire i criteri relativi alla tenuta degli Albi provinciali, riservata alle Province. L'adozione di tutti gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione agli Albi è invece di competenza comunale.

Per quanto riguarda la valorizzazione e la promozione dei prodotti campani dell'artigianato, il d.d.l. ha cercato di adottare una soluzione che consenta di diversificare gli interventi in relazione alla dimensione degli interessi di volta in volta emergenti, assicurando per tale via un certo grado di elasticità nella definizione dei conferimenti. Se, in generale, le funzioni in questione vengono attribuite alla Regione, si dispone anche (cfr. la parte dell'allegato alla presente legge concernente il settore dell'Artigianato) che, per i prodotti di "esclusivo interesse locale", gli stessi compiti vengano allocati a livello comunale. A tal fine è stato previsto che – in un'ottica eminentemente cooperativa – la valutazione in ordine alla dimensione degli interessi implicati dalle funzioni amministrative venga definita in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Quale unica possibilità di esercizio adeguato delle funzioni ai sensi dell'art. 3 del d.d.l., si è fatto infine riferimento alla promozione della cooperazione tra le imprese artigiane, da realizzare attraverso la costituzione di associazioni consortili e di consorzi di secondo grado tra le cooperative artigiane.

Capo X: Cooperazione di produzione e lavoro

Il capo disciplina il conferimento delle funzioni in materia di “Cooperazione di produzione e lavoro” così come definita dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativa ad ogni attività pubblica o privata attinente all'attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, merci e beni, anche immateriali, realizzati attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, con esclusione della cooperazione sociale di cui all'articolo 132, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese cooperative.

I conferimenti previsti, informati ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nel rispetto delle norme costituzionali e delle linee interpretative dettate dalla giurisprudenza costituzionale, tengono conto della recente emanazione di disposizioni relative agli interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania, contenute nella legge regionale n. 10 del 26 settembre 2008, nonché dell'approvazione del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea in data 15 dicembre 2006 in materia di aiuti de minimis.

Anche per tale materia è stato previsto il conferimento condizionato all'esercizio adeguato ai sensi dell' art. 3.

Capo XI: Turismo

Per la materia del turismo si è operato un maggiore decentramento.

Sono state mantenute alla Regione soprattutto funzioni di programmazione e vigilanza, nonché individuazione di standard e criteri generali, ed è stata decentrata l'attività autorizzativa ai Comuni. In tale settore, infatti, anche molte

funzioni della Provincia sono state ridimensionate a favore di un livello di governo più vicino ai cittadini, lasciando alla prima solo una funzione di vigilanza della qualità dei servizi offerti nell'ambito provinciale ed azioni di supporto e/o di collaborazione con gli altri Enti.

Titolo III: Protezione della natura e dell'ambiente

La materia tutela dell'ambiente presenta caratteri peculiari rispetto agli altri settori, che vanno posti in evidenza.

Si tratta, come è noto, di una materia-valore di competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, anche per questo, richiama esigenze di evidente carattere unitario.

L'art. 1 comma 6 della legge n° 59/97 (come modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 191/98) menziona la tutela dell'ambiente tra i valori che costituiscono limite e insieme orientamento al progresso del sistema produttivo, che assume peraltro il carattere di "interesse pubblico primario". Tre sono gli aspetti più rilevanti: l'affermazione dell'unitarietà dell'interesse ambientale e della relativa tutela; il rafforzamento del ruolo delle Regioni che diventano referente organizzativo primario sul territorio dell'interesse ambientale; l'applicazione del principio in base al quale il trasferimento di funzioni ambientali statali non può mai tradursi in un abbassamento del livello di tutela già assicurato dallo Stato.

In particolare, le norme del D.Lgs. 112/98 riservano alla Regione le competenze riferite al governo unitario dell'ambiente e, mediante la soppressione di alcuni piani e programmi nazionali (art. 82), ne valorizzano il ruolo in materia di pianificazione, programmazione e utilizzazione delle risorse, anche se l'art. 83 conserva allo Stato, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri generali per l'elaborazione del piano regionale.

Per tale motivo il decentramento non si mostra particolarmente significativo.

Per ciò che concerne il Capo I, afferente alla *Protezione della natura* non vengono in rilievo funzioni attribuite direttamente ai Comuni. Lo sforzo di decentramento massimo si è rivolto alle ipotesi di conferimento condizionato ex

art 3 del ddl che, naturalmente, dipenderà dai criteri che la Giunta fisserà per garantire il livello adeguato e che non potranno non tener conto di quanto sopra.

Analogamente per il capo II concernente l'“inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico”, dove si è scelto di mantenere numerose e rilevanti funzioni in capo alla Regione considerando di rilievo taluni aspetti, di seguito delineati, riguardanti l'evoluzione legislativa del settore in questione.

Il quadro normativo, infatti, si è evoluto notevolmente anche in ragione dell'introduzione del decreto legislativo n. 351/1999 e seguenti decreti attuativi, passando da una normativa improntata sulla logica di *emergenza* ad una normativa ispirata al concetto di *prevenzione dell'inquinamento atmosferico, del risanamento e del mantenimento della qualità dell'aria*. Ferme restando le funzioni di livello ministeriale, quali il recepimento delle nuove soglie di inquinamento derivanti da direttive europee, sono individuate nelle Regioni le articolazioni locali di riferimento.

L'articolato prende, dunque, in considerazione gli aspetti più rilevanti di tale quadro normativo e, tenendo conto di tale linea, riparte le funzioni fra Regione, Province e Comuni.

Per il capo III, avente ad oggetto la materia concernente l'“*inquinamento acustico*”, si evidenzia che, a livello europeo, la Direttiva 2002/49/CE ha l'obiettivo primario di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, attraverso la determinazione dell'esposizione al rumore (per mezzo di una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati membri), l'informazione al pubblico relativamente al rumore ed ai suoi effetti ed infine l'adozione di piani d'azione. Il Decreto Legislativo n. 144 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” definisce competenze e procedure per l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione e per assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico. Il D.Lgs. rinvia a successivi decreti sia la

definizione degli aspetti più specificatamente tecnici, sia il coordinamento e l'armonizzazione con il complesso quadro normativo vigente a livello nazionale. La normativa nazionale (L. 447/95 e decreti applicativi) prevede l'attuazione di una complessa e articolata serie di azioni, in capo alle Regioni e agli Enti locali, volte alla riduzione ed alla prevenzione dell'inquinamento acustico.

La classificazione acustica (o zonizzazione acustica) rappresenta il presupposto indispensabile alla predisposizione dei piani di risanamento acustico e costituisce per i Comuni un fondamentale strumento di prevenzione anche in relazione alla sua integrazione con la pianificazione urbanistica.

Anche per tale materia, l'articolato prende in considerazione gli aspetti più rilevanti di tale quadro normativo per riferire le funzioni alla Regione e ai Comuni.

Per il capo IV, relativo alla materia "*inquinamento elettromagnetico*", la Legge-quadro n.36/2001 disciplina in maniera organica l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tale legge è dichiaratamente finalizzata (art.1) non solo alla tutela della salute (dei lavoratori e della popolazione), ma anche alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Peraltro, la volontà di tutelare la salute dei cittadini dai rischi connessi all'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici si intreccia con la necessità di garantire una distribuzione sul territorio di strutture che, sebbene siano potenzialmente nocive per la salute, soddisfano altre esigenze della popolazione. Le competenze dello Stato individuate dalla presente legge-quadro riguardano in linea generale la definizione: dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento; dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV.

L'articolato, pertanto, tiene conto di un quadro normativo per individuare le funzioni a livello regionale, provinciale e comunale.

Per ciò il capo V, concernente l'attività a *rischio di incidente rilevante*, le funzioni sono state distribuite principalmente fra la Regione e la Provincia,

mantenendo alla Regione quelle più significative di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti; nonché di approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale.

Non sono state individuate funzioni “condizionate” da conferire ai Comuni. Nell’allegato ricognitivo sono state indicate funzioni meramente attuative o di collaborazione nella programmazione e pianificazione.

Analogamente per il VI Capo, avente ad oggetto il settore *Parchi, riserve naturali e protezione della flora e della fauna*, non sono state individuati conferimenti “condizionati”, mentre ai Comuni sono state conferite le funzioni relative all’adozione dei piani di assestamento boschivo e quelle di proposta nella individuazione di parchi sovra comunali

IL DDL non prevede il settore relativo alla gestione dei rifiuti in quanto, come ricordato, è stato oggetto di una recente disciplina regionale (L.R. 28 marzo 2007, n. 4).

Titolo IV: Istruzione, formazione professionale, collocamento e politiche attive del lavoro

L’ampiezza delle riforme legislative statali degli ultimi anni in materia ha reso necessario un significativo intervento di modifica del Titolo IV del disegno di legge –conferimento delle funzioni amministrative in materia di “Istruzione, formazione professionale, servizi per l’impiego e politiche del lavoro” – rispetto al precedente.

Ciò, sia nei contenuti, sia nelle formule adoperate (ecco perché, solo per fare un esempio, l’espressione “servizi per l’impiego” prende il posto di “collocamento”).

In considerazione, poi, dell’accentuata articolazione delle funzioni amministrative proprie di ciascuno dei tre settori oggetto del Titolo, si è ritenuto opportuno trattarne in tre Capi distinti, dedicati, appunto, rispettivamente a

“Istruzione”, “Formazione professionale” e “Servizi per l’impiego e Politiche del lavoro”. La stretta connessione tra tali settori, ha consigliato di far precedere i suddetti Capi da un Capo I, recante le “Disposizioni comuni”, in cui sono state individuate le funzioni amministrative comuni ai tre settori.

Riguardo, poi, ai criteri di conferimento delle funzioni amministrative, in coerenza con la scelta adottata negli altri settori, alla Regione sono state attribuite fondamentalmente funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché quelle assegnate dalla legislazione statale e quelle che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, tra cui, in particolare, quelle di accreditamento e di autorizzazione dei soggetti pubblici e privati, diversi dagli Enti locali, abilitati a svolgere alcune funzioni, ed inoltre quelle di istituzione e gestione di sistemi informativi e/o statistici in materia.

Alle Province sono state conferite funzioni di programmazione, limitate al territorio di riferimento e nel rispetto della programmazione regionale, nonché alcune funzioni di gestione ed attuazione, tra cui quelle assegnate dalla legislazione statale, in particolare in materia di “istruzione” (tra le principali, le funzioni concernenti l’istruzione secondaria superiore e professionale), quelle concernenti la realizzazione dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, l’autorizzazione e la vigilanza sui corsi di formazione autofinanziati, la tenuta dell’Elenco unico provinciale dei lavoratori disabili, ed infine il controllo sul funzionamento dei Servizi per l’impiego.

Ai Comuni, poi, a condizione che ne garantiscano l’esercizio adeguato secondo il meccanismo di cui all’articolo 3 della legge, sono state conferite le più rilevanti funzioni amministrative di gestione ed attuazione delle politiche regionali e provinciali, alcune delle quali attualmente esercitate dalle Province.

IL DDL non prevede la materia “Servizi sociali”, in considerazione della sopravvenuta approvazione della legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”), che disciplina in maniera organica ed esaustiva il settore, incluso il profilo del conferimento delle funzioni amministrative.

Titolo VI: Trasporti e viabilità

In materia di Trasporti, le funzioni oggetto della disciplina di conferimento sono individuate in quelle di cui al capo VII del D.Lgs. 112/1998, nonché in quelle relative ai servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, di cui al D.Lgs. 422/1997, agli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla L. 21/1992, ai servizi di noleggio di autobus con conducente, di cui alla L. 218/2003. Nella materia, dunque, rientrano anche tutte le funzioni attinenti al sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed ai sistemi di mobilità della Regione, di cui alla L.R. 3/2002. Le funzioni oggetto di conferimento in materia di Viabilità sono, invece, quelle individuate al capo VI del D.Lgs. 112/1998.

Per tali materie si è proceduto a valutare anche le norme precedenti alla delega di cui agli artt. 1 e ss. della L. 59/1997, nonché tutte le leggi regionali di settore.

Titolo VII: Norme transitorie e finali

In questa parte della legge vi sono le consuete clausole che accompagnano i testi legislativi per assicurarne l'applicazione.

In particolare, poi, è stabilito il rapporto fra il Consiglio delle autonomie previste dall'art. 123 della Costituzione e la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale n. 26 del 1996.

Allegato

L'allegato reca le funzioni che, in base al criterio residuale, sono già individuate come conferite ai singoli Comuni in attuazione della legge.

Disegno di Legge
“Conferimento delle funzioni amministrative”.

RELAZIONE FINANZIARIA

Premessa

Il DDL persegue l'obiettivo di attuare il conferimento di funzioni a favore degli enti locali e, in coerenza con il disegno costituzionale di riforma dell'art. 118, adotta il metodo di conferimento ispirato al principio di residualità a favore dei Comuni.

Sono, pertanto, state individuate ed elencate le funzioni che spettano alla Regione e alle Province in considerazione di preminenti esigenze unitarie, di carattere programmatico e di pianificazione, volte a scongiurare il pericolo di un'eccessiva frammentazione dell'agire amministrativo.

Il DDL favorisce, inoltre l'associazionismo dei Comuni sempre al fine di assicurare, da una parte, l'esercizio delle funzioni in capo all'Ente più vicino ai cittadini, e dall'altra un'attenta economia nella gestione delle risorse pubbliche, individuando livelli intermedi di Governo che ne garantiscano l'esercizio adeguato

Il DDL subordina l'effettività del conferimento (art. 2 co. 4) al reale trasferimento delle risorse economiche e di personale a favore dell'Ente che le riceve.

Risorse necessarie

In considerazione di ciò, in linea di massima il DDL non produce costi per le operazioni di trasferimento, poiché è previsto all'art. 9 che l'UPB “Oneri per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali”, di nuova istituzione, dovrà essere alimentata dalle risorse, relative alle materie ed alle funzioni disciplinate nel disegno, assegnate e corrisposte annualmente alla R. C. dal Ministero dell'Economia e Finanze in ragione dei trasferimenti per federalismo fiscale e amministrativo, in attuazione del complesso normativo che ha preso l'avvio dalla Legge n. 59 del 1997.

Il DDL all'art. 9 prevede, inoltre, che la somma delle risorse sia definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie.

Anche in materia di personale, il conferimento di funzioni non comporterà spese aggiuntive non essendo prevista alcuna forma d'incentivazione economica al trasferimento. Il DDL espressamente prevede che, a seguito dei trasferimenti del personale, la Giunta riduca in maniera corrispondente la propria dotazione organica; di conseguenza ci sarà una riduzione della spesa sulle UPB del personale ed il trasferimento delle corrispondenti risorse sull'UPB “Oneri per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali”, per la ripartizione tra gli Enti riceventi.

Con riferimento alla possibilità, prevista al co. 11 dell'art. 7, di un procedimento di collocamento a riposo agevolato, l'eventuale scelta da parte della Giunta di attuarlo con le medesime modalità previste all'art. 18 della L.R. n. 1 del 2007, determinerà l'assenza di costi aggiuntivi.

Analoghe considerazioni sull'assenza di costi aggiuntivi valgono per i trasferimenti di beni mobili ed immobili.

Per quanto riguarda il fondo d'incentivazione previsto all'art. 4, di nuova istituzione in sede di redazione di bilancio annuale saranno apposte le relative risorse.